

FRINGE BENEFIT: I NUOVI CRITERI PER MUTUI E PRESTITI SONO LEGGE

Nella giornata di ieri, 13 dicembre, è stata approvata la legge che modifica, già per il 2023, le modalità di calcolo dei *fringe benefit* in caso di mutui e prestiti agevolati, attenuando significativamente le pesanti ricadute che si delineavano a danno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Come FISAC e come CGIL possiamo a ben ragione essere orgogliosi di un risultato che trae origine dalla nostra iniziativa, avviata con la presentazione da parte della CGIL di una [serie di proposte in tema di fringe benefit](#) già nello scorso mese di maggio.

Va tuttavia precisato che l'emendamento approvato non risolve tutti i casi, in quanto introduce criteri meno favorevoli rispetto a quelli da noi proposti; analogamente non è stata accolta la nostra richiesta di innalzamento della soglia esente (che per coloro che non hanno figli a carico rimane ferma - per il 2023 - a € 258,23). Si è trattato di scelte dettate dall'assenza di coperture sufficienti, aspetto che attiene alle decisioni complessivamente compiute dal Governo sulla destinazione delle risorse, nell'ambito di una politica su cui la CGIL ha espresso un giudizio fortemente critico e avviato un percorso di mobilitazione.

Fatte queste doverose premesse, l'emendamento comunque rappresenta di per sé un significativo passo avanti nella direzione di una maggiore equità, che testimonia ancora una volta la fondatezza e l'equilibrio delle nostre rivendicazioni.

CHE COSA PREVEDE LA NORMA

La norma, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene sul TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi - e in particolare sull'art. 51, comma 4, lettera b) - **differenziando**, tra l'altro, i criteri per la determinazione dell'ammontare dei *fringe benefit* correlati a mutui e prestiti agevolati **in base alla tipologia di tasso (variabile o fisso)**.

In particolare, in caso di concessione di mutui/prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente:

- per mutui/prestiti a **tasso variabile**, alla **data di scadenza di ciascuna rata**,
- per mutui/prestiti a **tasso fisso**, alla data di **concessione del prestito**,

e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Viene quindi meno il criterio che prevedeva il confronto con il tasso di riferimento individuato dalla BCE (tasso **MRO**, *Main Refinancing Operations*) vigente al termine del periodo di imposta (quindi alla **fine dell'anno**): una condizione che a seguito dell'ulteriore impennata registrata dal tasso MRO nel corso del 2023 prospettava per i dipendenti delle banche titolari di mutui e prestiti una vera e propria "stangata".

Va nel contempo richiamato (come già fatto nel riquadro iniziale) che la norma, per quanto rappresenti una **modifica favorevole**, **non consentirà di evitare in tutti i casi le trattenute** relative a mutui e prestiti agevolati, come proviamo a illustrare più avanti.

QUALCHE ESEMPIO

MUTUI E PRESTITI A TASSO FISSO

Ipotizziamo un prestito di € 40.000 al tasso fisso del 3% erogato il 1° ottobre 2022, quando il tasso MRO era pari all'1,25%.

Andamento Tasso MRO negli ultimi 10 anni

Decorr.	8/5/13	13/11/13	11/6/14	10/9/14	16/3/16	27/7/22	14/9/22	2/11/22	21/12/22	8/2/23	22/3/23	10/5/23	21/6/23	2/8/23	20/9/23
MRO	0,50%	0,25%	0,15%	0,05%	0,00%	0,50%	1,25%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	3,75%	4,00%	4,25%	4,50%

In base alla **normativa previgente**, per l'anno 2023 si sarebbe dovuto calcolare il 50% della differenza tra gli interessi del piano di ammortamento effettivo (basato sul 3%) e quelli calcolati all'MRO di fine 2023 (4,50%). Il risultato di questo calcolo produce un importo di circa € 280, quindi in assenza di figli a carico si ha il superamento della soglia esente e una trattenuta in busta paga di oltre € 100.

Al contrario, potendo **ora** riferirsi per il confronto all'**MRO vigente alla data di concessione** (1,25%), ed essendo quest'ultimo (in base al nostro **esempio**) **inferiore al tasso applicato**, non si deve dare corso ad alcun conteggio e non si avranno quindi né incremento della base imponibile, né trattenute.

MUTUI E I PRESTITI A TASSO VARIABILE

In base alla **normativa previgente**, per l'anno 2023 si sarebbe dovuto calcolare il 50% della differenza tra gli interessi del piano di ammortamento effettivo (basato su un tasso variabile) e quelli calcolati all'MRO di fine 2023 (4,50%).

In particolare per le rate pagate a inizio anno la differenza sarebbe stata molto rilevante.

Al contrario, essendo il **nuovo parametro** per il confronto l'**MRO vigente alla scadenza di ciascuna rata**, il calcolo della differenza si baserà su un piano di ammortamento anch'esso a tasso variabile che per il 2023 terrà conto del seguente andamento dell'MRO:

- a inizio anno 2,50%
- dal 08/02/2023 3,00%
- dal 22/03/2023 3,50%
- dal 10/05/2023 3,75%
- dal 21/06/2023 4,00%
- dal 02/08/2023 4,25%
- dal 20/09/2023 4,50%

Considerato che ci riferiamo a mutui/prestiti a tasso variabile concessi da una banca a una/un dipendente è probabile che il tasso applicato si mantenga più basso rispetto all'MRO tempo per tempo vigente: tuttavia **il 50% della differenza tra gli interessi pagati e quelli calcolati in base all'MRO alla scadenza di ciascuna rata sarà notevolmente inferiore rispetto all'importo che si sarebbe ottenuto con la regola precedente.**

Viene inoltre superata la **contraddittorietà** della **norma originaria** che imponeva di **confrontare un tasso variabile con un tasso fisso** (con il risultato di non rendere certo nel tempo l'onere, quando invece l'obiettivo di chi sceglie il tasso fisso è proprio quello di una invariabilità del costo da sostenere nel tempo).

RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL MUTUO/PRESTITO

Per i casi di rinegoiazione del mutuo/prestito, che non risulterebbe espressamente contemplata dalla nuova norma, presumiamo che occorra assumere come riferimento il tasso MRO al momento della rinegoiazione, ma per una conferma occorrerà attendere i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERAZIONE FINALE

Se in generale la modifica della norma non consente di escludere sempre lo sfioramento della soglia esente (soprattutto in assenza di figli a carico e limite pari a € 258,23), **in tutti i casi si riduce la base imponibile "aggiuntiva" che si può determinare e conseguentemente l'aggravio previdenziale e fiscale ad essa relativo.**

La **FISAC CGIL** con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti.